

<u>CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 13 MAGGIO 2009, N. 20158</u>: in merito al reato di maltrattamento degli animali la nuova formulazione dell'art. 727 c.p. ha esteso il campo delle condotte sanzionate.

In merito al maltrattamento degli animali «La nuova formulazione dell'art. 727 c.p., come novellata dalla legge 20/7/2004 n. 189, prevede al secondo comma che "alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze". Il nuovo testo dell'art. 727 c.p., dismettendo i concetti di "incrudelimento" e di "eccessiva fatica o tortura", richiamati nella precedente formulazione dell'art. 727 c.p., fa sì che integrino la fattispecie in oggetto non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e di mitezza verso gli animali, destando ripugnanza per la loro manifesta crudeltà, ma anche tutte quelle condotte che incidono sulla sensibilità dell'animale, arrecandogli dolore. D'altronde, il concetto di "gravi sofferenze", richiamato dal secondo comma del testo come novellato, non comporta necessariamente che si cagioni una lesione all'integrità fisica, ben potendo, tali sofferenze, discendere dalla estrema esiguità degli spazi in cui l'animale è costretto a vivere, dalle precarie condizioni igieniche, dalla assenza di idonei ripari, dalla mancanza di un'area di primo ingresso...necessaria per procedere ad un corretto inserimento degli animali nei recinti.».



20158/09

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 16/04/2009

SENTENZA

N. 00599 /2009

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. ALTIERI ENRICO

PRESIDENTE

REGISTRO GENERALE

1.Dott.SQUASSONI CLAUDIA 2.Dott.AMORESANO SILVIO

CONSIGLIERE

N. 000915/2009

3.Dott.SENSINI MARIA SILVIA

4.Dott.AMOROSO GIOVANNI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ORDINANZA

sul ricorso proposto da :

1) MATTEI MARIA TERESA

N. IL 28/04/1958

avverso ORDINANZA del 19/12/2008

TRIB. LIBERTA'

di LATINA

sentita la relazione fatta dal Consigliere SENSINI MARIA SILVIA

lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Di Popolo Augelo de

he chiesto il egetto del errorso.



1

udito il difensore Avv. Bortone d'aza de kara



Svolgimento del Processo

1- Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Latina, decidendo sulla richiesta di riesame avanzata nell'interesse di Mattei Maria Teresa, confermava il decreto di sequestro preventivo in data 12/11/2008, avente per oggetto il sito sul quale era ubicato il canile gestito dalla società "La Mimosa", della quale la ricorrente era legale rappresentante.

Il Collegio dava atto che il 5/3/2008 personale della polizia provinciale, a seguito di segnalazioni di problematiche olfattive e di rumore legate ad un canile sito in Fondi – gestito, appunto, dalla società "La Mimosa" - aveva accertato:

- che le strutture di ricovero per cani non erano rispondenti alla legge regionale n. 34/1997 per la superficie minima e le caratteristiche, potendo, al massimo, contenere 270 cani, contro i 748 presenti nella struttura alla data del primo sopralluogo;
- che non erano garantite le necessarie condizioni igieniche;
- che non esistevano idonei ripari;
- che la distinzione era operata per sesso, senza considerare le diverse caratteristiche dei cani;
- che il numero di mangiatoie massimo nove per recinto- era insufficiente a garantire a tutti sufficiente alimentazione, senza il rischio di aggressioni per dominanza;
- che venivano depositati sul terreno parte degli escrementi e relative lettiere;
- che la struttura era abusiva, in quanto era stata presentata il 10/12/2004 al comune di Fondi domanda di condono per una frazione

Lus



di fabbricati ad uso commerciale di 26 mq. con volumetria di 60 mq., per quanto, sulla richiesta del comune di integrazione documenti del 10/3/2008, dunque in epoca successiva al primo sopralluogo, la Mattei avesse richiesto la concessione in sanatoria anche per il canile in oggetto, con una documentazione – osservava il Tribunale - che non riportava i ricoveri antigienici dei cani.

Con informativa del 16/9/2008, la polizia provinciale comunicava che erano stati nominati ausiliari di polizia giudiziaria un veterinario (tale dr. Scarcella) ed una etologa comportamentali (dott.ssa De Palma); che a seguito di sopralluogo del 10/6/2008, si era accertato che erano stati realizzati una serie di recinti nel terreno per la sgambatura dei cani ed erano in corso di realizzazione cinque box in muratura per uso contumaciale o di primo ingresso, il tutto senza titolo abilitativo. Nella relazione del veterinario dr. Scarcella, si dava atto, tra l'altro, che alcuni cuccioli della struttura presentavano il ventre gonfio, segno di parassitosi in atto, e che la proprietaria non aveva fornito alcuna documentazione sanitaria relativamente ai trattamenti effettuati sui cani.

Ciò premesso, il Tribunale del riesame riteneva sussistente il fumus dei reati di cui agli art. 659 e 674 c.p., alla luce del primo accertamento eseguito, mentre nei più recenti accertamenti di p.g. non si dava più atto del persistente deposito incontrollato di materiale fecale sul suolo; per gli scarichi vi era stato adeguamento e non si erano avuti ulteriori segnalazioni di rumore eccessivo e di odori nauseabondi. Sussisteva certamente - ad avviso del collegio- il fumus del reato di cui all'art. 727 c.p., alla luce delle emergenze surriferite, non scalfite - secondo il Tribunale - dalle relazioni





tecniche prodotte dalla difesa, a firma del veterinario dr. Saporito e dell'etologa dott.ssa Natoli. Sussisteva anche il fumus del reato di cui all'art. 44 lett. b) d.p.r n. 380/2001, attinente alla realizzazione di alcune recinzioni per lo sgambamento e di cinque box per il ricovero dei cani, accertata il 10/6/2008 e non coperta dalla d.i.a. prodotta, presentata il 25/6/2008.

Il "periculum in mora" veniva ritenuto in atto sussistente avuto riguardo ai reati di cui agli artt. 727 c.p. e 44 lett. b) d.p.r. n. 380/2001. Con riferimento a quest'ultimo, osservava il Collegio come la libera disponibilità della struttura potesse aggravare o comunque protrarre le conseguenze del reato, non ostando a tale considerazione il fatto che le opere fossero ultimate, in presenza di un aggravio del carico urbanistico.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore della Mattei, deducendo: 2.1) violazione di legge in relazione al "fumus commissi delicti". Il Giudice del riesame aveva manifestamente omesso di valutare la copiosa documentazione allegata dalla difesa, comprovante la incompatibilità della misura cautelare con la situazione concreta ed attuale. In particolare, il Collegio aveva erroneamente ritenuto sussistente il "fumus" del reato di maltrattamento di animali, senza considerare che, dalla documentazione in atti, emergeva che i cani ospitati nella struttura erano in ottimo stato di salute, privi di malattie infettive ed adeguata era la loro alimentazione. Il reato di cui all'art. 727 c.p. non poteva essere ravvisato quale conseguenza del presunto sovraffollamento dei box nei quali i cani stessi erano rinchiusi, in quanto la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura deve necessariamente implicare l'inflizione di sofferenze, in mancanza delle quali il reato non si configura. Il Giudice del riesame neppure aveva tenuto in considerazione né la legge regionale n.





34/1997, né la legge n. 281/1991, contenenti le indicazioni relative alle misure ed alle caratteristiche dei box e delle strutture in cui devono essere custoditi gli animali, con la conseguenza che la struttura in questione doveva ritenersi rispondente alle previsioni legislative. Neppure erano stati valutati i risultati delle analisi e delle verifiche compiute dal dr. Saporito, dalla dott. ssa Natoli, la relazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per il Lazio e la Toscana del 2007, i quali tutti avevano riferito dello stato di benessere degli animali. La difesa evidenziava altresi' come erroneamente fosse stato ritenuto sussistente il fumus dei reati di cui agli artt. 659, 674 c.p. e 256 d. lgs. n. 152/2006, quest'ultimo ravvisato senza tener conto delle autorizzazioni in possesso della ricorrente.

Quanto alle violazioni edilizie, il Tribunale aveva del tutto omesso di considerare il permesso in sanatoria n. 1237 del 20/5/2008, rilasciato dal comune di Fondi, e la presentazione della d.i.a. in data 25/6/2008.

- 2.2) difetto di motivazione circa il "periculum in mora". Esso era stato ritenuto sussistente con riferimento ai reati di cui agli artt. 727 c.p. e 44 lett. b) d.p.r. n. 380/2001. Tuttavia, era stato documentalmente provato che la prima ipotesi non sussisteva, mentre avuto riguardo al reato ediliziotrattandosi di opere ultimate, occorreva dimostrare il perdurare della lesione all'assetto urbanistico, nella specie inesistente, essendo sopravvenute la concessione in sanatoria e la d.i.a.;
- 2.3) illogicità e contraddittorietà della motivazione laddove il Tribunale aveva ritenuto sussistere il "fumus" per diversi reati, mentre il "periculum in mora" era stato ravvisato solo con riferimento alle ipotesi di cui all'art. 727 c.p. e 44 lett. b) d.p.r. n. 380/2001.

Si chiedeva l'annullamento del provvedimento.



Motivi della Decisione

- 3- Il ricorso va rigettato perché infondato.
- 3.1- In particolare, destituita di fondamento è la prima censura, con la quale la ricorrente lamenta che il Tribunale non abbia esattamente e congruamente motivato con riferimento al fumus dei reati contestati, soprattutto avuto riguardo all'ipotesi di cui all'art. 727 c.p.

Va osservato preliminarmente che il sindacato di legittimità sulle ordinanze emesse dal Tribunale del riesame a norma degli artt. 322 bis e 324 c.p.p. è limitato, a mente dell'art. 325 c.p.p., al vizio di "violazione di legge", si' che occorre stabilire se il contenuto della censura formulata dalla ricorrente possa o meno ricomprendersi nell'ambito del controllo demandato in materia a questa Corte. Può dirsi ormai costante l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui, con riguardo a tutti i casi nei quali il ricorso per Cassazione è limitato alla sola "violazione di legge", il provvedimento può essere censurato solo quando la motivazione manchi assolutamente o sia, altresi', del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento stesso.

Ciò premesso, va rilevato che, nel caso di specie, non può certamente parlarsi di motivazione inesistente o soltanto apparente. Il Collegio si è, infatti, attenuto al principio di diritto secondo cui, nei procedimenti di riesame, la verifica da parte del Tribunale del fumus legittimante il sequestro non può mai tradursi in un'anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità dell'indagato, ma

In In



deve limitarsi ad un controllo di compatibilità tra fattispecie concreta e fattispecie legale ipotizzata, tenuto conto degli elementi addotti dalla accusa e delle contestazioni difensive.

Alla luce delle suesposte considerazioni, è stato correttamente ritenuto il fumus del reato di cui all'art. 727 c.p.

Obietta la ricorrente che il maltrattamento di animali non potrebbe essere ravvisato quale conseguenza del solo, presunto sovraffollamento dei box in cui i cani erano rinchiusi, non emergendo da ciò quel concetto di "inflizione di sofferenze", che integra la fattispecie contravvenzionale.

La censura non è fondata.

La nuova formulazione dell'art. 727 c. p., come novellata dalla legge 20/7/2004 n. 189, prevede al secondo comma che "alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze". Il nuovo testo dell'art. 727 c.p., dismettendo i concetti di "incrudelimento" e di "eccessiva fatica o tortura", richiamati nella precedente formulazione dell'art. 727 c.p., fa si' che integrino la fattispecie in oggetto non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e di mitezza verso gli animali, destando ripugnanza per la loro manifesta crudeltà, ma anche tutte quelle condotte che incidono sulla sensibilità dell'animale, arrecandogli dolore. D'altronde, il concetto di "gravi sofferenze", richiamato dal secondo comma del testo come novellato, non comporta necessariamente che si cagioni una lesione all'integrità fisica, ben potendo, tali sofferenze, discendere dalla estrema esiguità degli spazi in cui l'animale è costretto a vivere, dalle precarie condizioni igieniche, dalla assenza di idonei ripari, dalla mancanza di un'area di primo ingresso, in casi come quello in oggetto necessaria per procedere ad un corretto inserimento degli animali nei recinti.





d.p.r. n. 380/01, è stato ritenuto con riferimento alla realizzazione di alcune recinzioni per lo sgambamento dei cani e dei cinque box per il ricovero degli stessi (cfr. pag. 6 provvedimento impugnato), non coperti né da condono, né dalla d.i.a. prodotta.

Con riferimento alla possibilità di sequestro preventivo di opere abusive già ultimate, è costante l'orientamento di questa Corte secondo il quale le conseguenze che il legislatore intende neutralizzare mediante la misura cautelare reale non sono identificabili con l'evento del reato in senso naturalistico e neppure con l'evento in senso giuridico (cioè, la lesione del bene penalmente tutelato), cosicché esse possono essere aggravate o protratte anche dopo la consumazione del reato medesimo. In particolare, si è affermato che l'utilizzazione del manufatto costruito in violazione degli strumenti urbanistici vigenti, pur non modificando il perfezionamento del reato già avvenuto, sicuramente aggrava e prolunga la lesione dell'equilibrio urbanistico del territorio (cfr. Cass. Sez. 3, 15/2/2000, Scritturale; Sez. 3, 15/1/1997, Messina; Sez. 3, 23/2/1995, Forti). Corretta appare, pertanto, la motivazione sul punto del Tribunale del riesame, che ha fatto riferimento all'aggravio del carico urbanistico.

Lamenta, infine, la ricorrente (cfr. 2.3) che il "fumus commissi delicti" sia stato ritenuto in relazione a varie fattispecie di reato (art. 727 c.p. art. 659 c.p., art. 674 c.p., art. 44 lett. b) d.p.r. n. 380/01, art. 256 d.lgs. 152/06) mentre il "periculum" è stato ravvisato solo con riferimento alle contestazioni ex art. 727 c.p. e 44 lett. b) d.p.r. n. 380/01. La censura di illogicità della motivazione è destituita di fondamento. Invero, il "periculum" che si vuole evitare attraverso l'adozione del sequestro preventivo deve essere consequenzialmente connesso ai reati oggetto del procedimento penale. Più precisamente, le conseguenze il cui aggravamento o il cui protrarsi la misura cautelare tende ad impedire, sono costituite dagli effetti

des



attinenti agli elementi strutturali degli illeciti ipotizzati, che rappresentino un'ulteriore lesione dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice. Ciò, tuttavia, non significa che necessariamente le esigenze cautelari debbano essere ritenute con riferimento a tutte le fattispecie di reato ipotizzate, essendo necessario e sufficiente il rapporto di causalità con almeno una di esse. Nella specie, il Tribunale ha dato compiutamente atto di come la libera disponibilità della struttura rappresenti concreto pericolo di aggravamento delle conseguenze sia del reato di maltrattamento di animali, sia del reato edilizio.

4- Il ricorso va, conclusivamente, rigettato.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, mentre, in ragione del contenuto dlel'impugnazione, non si ritiene di irrogare anche la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Cosi' deciso in Roma il 16/4/2009

If Presidente

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

II 1 3 MAG. 2009

FUNZIONABILITY CANCELLEMA

OTHER STATEMENTS

OTHER STATEM

Il cons. est.

A. Sievia Sensini